

Dichiarazioni aggiuntive Discarica Loria

Comma 2, lettera h) Allegato 5 Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. (così come modificato dal Dlgs 121 del 3 settembre 2020)

Il sottoscritto dichiara che il rifiuto può essere smaltito in discarica in quanto non rientrante nelle seguenti casistiche (esclusioni di cui all'art. 6 del Dlgs 36/2003 e altre esclusioni):

- rifiuti allo stato liquido;
- rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce;
- rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 — Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all'1 per cento;
- rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 — Skin Corr. 1A, H314 — Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per cento;
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 - ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- Rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);
- rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
- rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorobifenili (PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50ppm; l'elenco dei PCB da prendere in considerazione è riportato nella tabella 1A dell'allegato 3;
- rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10ppb; l'elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani (policlorodibenzofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini della verifica di ammissibilità in discarica, con i rispettivi fattori di equivalenza, è riportato nella tabella 1B dell'allegato 3;
- rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
- pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso tritati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400mm;
- i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (a far data dall'emanando Decreto di regolazione previsto dall'art. 5 del Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 così come modificato dal Dlgs 121 del 3 settembre 2020);
- tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'allegato 6 del Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i.;
- non rientra nei rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'allegato 3, non presentando le caratteristiche chimico fisiche riportate nella stessa tabella. Nel caso di rifiuti premiscelati, la miscela stessa non contiene codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'allegato 3 con le caratteristiche chimico fisiche riportate nella tabella stessa.
- rifiuti che ricadono nel campo di applicazione della Reg. CE n. 1069/2009 del 21 ott. 2009 e s.m.i per i quali è previsto un trattamento preliminare al conferimento;
- il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al solo fine di renderlo conforme ai criteri di cui sopra;

ALLEGATO 1 alla IO-0581 “Verifica dei requisiti per il conferimento di rifiuti presso la discarica di Loria”

Al fine dello smaltimento del rifiuto in discarica per rifiuti non pericolosi, il sottoscritto dichiara inoltre:

- il rifiuto non contiene o non è contaminato da materiali a base di gesso (es. cartongesso);
- il rifiuto non contiene o non è contaminato da PCB in quantità superiore a 10ppm;
- il rifiuto non contiene o non è contaminato da diossine e furani in quantità superiore a 2ppb.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il rifiuto può essere smaltito in discarica in quanto non contiene e/o non è contaminato da inquinanti organici persistenti (rif. Allegato IV del Regolamento 1021/2019 e smi) conformemente a quanto previsto dalle note (**) delle tabelle 5-bis e 6-bis dell'Allegato 4 del Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 così come modificato dal Dlgs 121 del 3 settembre 2020.

Comma 2, lettera k) Allegato 5 Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. (così come modificato dal Dlgs 121 del 3 settembre 2020)

Il sottoscritto dichiara che il rifiuto può essere smaltito in discarica in quanto non può essere recuperato e/o riciclato per le seguenti motivazioni:

- ☐ sono scarti e sovralli che costituiscono il residuo del trattamento cui sono stati sottoposti i rifiuti che non può essere ulteriormente recuperato in modo sostenibile (*);
- ☐ in relazione alla effettiva disponibilità di impianti idonei al recupero in termini di fattibilità tecnica, prossimità e di sostenibilità economica (*);

La direttiva UE sui rifiuti, all'articolo 4 comma 2, dispone che la gerarchia di trattamento debba essere applicata dagli Stati tenendo conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Dichiara inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art 33 della Legge Regionale Veneto 3 del 21.01.2000 e s.m.i.:

La richiesta di omologa è stata predisposta anche in relazione alla effettiva disponibilità di impianti idonei in termini di fattibilità tecnica, prossimità e di sostenibilità economica (*);

* La direttiva UE sui rifiuti, all'articolo 4 comma 2, dispone che la gerarchia di trattamento debba essere applicata dagli Stati tenendo conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali

Timbro e firma del Produttore
